Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 agosto 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10. ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1956, n. 872.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni, con la seguente modificazione:

L'art. 1 è così modificato:

« Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ANDREOTTI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 873.

Esecuzione dei seguenti Accordi: Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo di coproduzione cinematografica del 2 settembre 1953, concluso in Roma il 9 dicembre 1954 e relativo scambio di Note effettuato in Roma il 20 dicembre 1954; secondo Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo predetto, concluso in Madrid il 20 aprile 1955 e relativo scambio di Note effettuato in Madrid l'11 giugno 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1954, n. 1092, con il quale viene data esecuzione all'Accordo di coproduzione cinematografica fra l'Italia e la Spagna, concluso a Venezia il 2 settembre 1953 ed al relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 30 settembre 1953;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi:

1) Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo di coproduzione cinematografica del 2 settembre 1953, concluso in Roma il 9 dicembre 1954 e relativo scambio di Note effettuato in Roma il 20 dicembre 1953;

2) Secondo Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo predetto, concluso in Madrid il 20 aprile 1955 e relativo scambio di Note effettuato in Madrid l'11 giugno 1955.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1955 per quanto riguarda il Protocollo aggiuntivo del 9 dicembre 1954 e dal giorno 11 giugno 1955 per quanto concerne il secondo Protocollo aggiuntivo del 20 aprile 1955, citati nell'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ANDREOTTI — MEDICI — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 90. — CARLOMAGNO

Protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo di coproduzione cinematografica del 2 settembre 1953

In occasione della prima riunione a Roma della Commissione mista, prevista dall'art. 12 dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnola, firmato a Venezia il 2 settembre 1953, sono state convenute le seguenti modifiche al testo dell'Accordo predetto:

Art. 3.

Il testo del paragrafo *A*) V) è così modificato:

« Tre coppie di film gemellati potranno essere autorizzate annualmente dalle competenti Autorità dei due Paesi.

Le predette Autorità potranno inoltre autorizzare altre gemellazioni in numero superiore se i progetti completi dei film costituenti una coppia da gemellare saranno presentati contemporaneamente, a differenza di quanto previsto nel seguente paragrafo *B*) ».

Il testo del paragrafo *B*) I) è così modificato:

« Per film di coproduzione al 50 % non gemelli s'intendono quei film prodotti con una partecipazione finanziaria del 50 % da parte dei coproduttori di ciascun Paese, e nei quali i rispettivi apporti (riprese di interni ed esterni, lavorazioni tecniche, collaborazione artistica e tecnica ed altri apporti eventuali) siano nel complesso equivalenti ».

Il testo del paragrafo *B*) II) è così modificato:

« Quattro film al 50 % non gemellati, potranno essere annualmente autorizzati dalle competenti Autorità dei due Paesi, durante il periodo di validità dell'Accordo di coproduzione.

Tale numero potrà essere di comune accordo aumentato se nei primi quattro film l'apporto di lavoro dei due Paesi sia stato equivalente o se con gli ulteriori progetti sia eliminato o ridotto l'eventuale squilibrio degli apporti di lavoro dei due Paesi nei film precedentemente prodotti ».

All'art. 3 è, inoltre, aggiunto il paragrafo:

« *C*) DEROGHE

Le competenti Autorità dei due Paesi potranno, di volta in volta, ammettere in via eccezionale ai benefici della coproduzione, in deroga ai paragrafi *A*) II) e *B*) I) del presente articolo, film gemellati o non gemellati, che rientrano quindi nelle categorie sopra indicate, aventi particolari caratteristiche d'interesse comune dei due Paesi, anche se la quota di partecipazione finanziaria dei coproduttori fosse diversa dalle percentuali minime stabilite.

Il costo di ciascuno dei detti film dovrà essere superiore a 10 milioni di pesetas o a 150 milioni di lire e la deroga alle percentuali si riferirà unicamente alla quota eccedente i predetti costi di 10 milioni di pesetas o di 150 milioni di lire ».

Art. 4.

E' aggiunto il paragrafo V):

« Autorizzare la lavorazione dei film a colori con pellicola, macchinari (non reperibili tra quelli nazionalizzati nei due Paesi) e tecnici di terzi Paesi, nonchè in detti Paesi autorizzarne il successivo sviluppo, montaggio e approntamento della copia matrice per le rispettive edizioni nazionali e per le edizioni delle copie destinate a terzi Paesi ».

E' aggiunto, inoltre, il seguente ed ultimo capoverso:

« Nei casi indicati nei cinque suddetti paragrafi, la valuta estera, necessaria per provvedere ai pagamenti relativi, sarà fornita dai due Paesi in relazione ai rispettivi apporti finanziari nei film.

Per il pagamento delle copie destinate alla edizione dei film nei due Paesi coproduttori, la valuta necessaria sarà rispettivamente fornita dagli stessi ».

Art. 7.

Al paragrafo II) è aggiunto « Gibilterra ».

Al paragrafo III) sono aggiunti i due seguenti capoversi:

« Nel caso in cui i coproduttori non si accordassero sulla ripartizione dei mercati o quando non fosse possibile che i coproduttori ricevessero proporzionalmente le somme loro spettanti da terzi Paesi, soprattutto nei casi previsti nel successivo art. 8), tutto il ricavato della vendita o dello sfruttamento proveniente da un terzo Paese, sarà introitato dal Paese esportatore.

Le competenti Autorità dei due Paesi concorderanno semestralmente il regolamento delle somme così accumulate di spettanza dei produttori dei rispettivi Paesi ».

Art. 9.

Il testo dell'articolo è così completato:

« Di ogni film di coproduzione saranno fatti due negativi, oppure, in caso di impossibilità tecnica, un negativo e un controtipo. Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sarà proprietario di un negativo o di un controtipo che potrà, comunque, liberamente esportare dal Paese ove è stato approntato ».

Art. 12.

Al testo dell'articolo è aggiunto il seguente capoverso:

« La Commissione sarà necessariamente convocata nello spazio di trenta giorni qualora sopravvenissero disposizioni legislative in uno dei due Paesi interessanti l'industria cinematografica, tali da modificare le possibilità di applicazione delle norme del presente Accordo ».

Art. 13.

E' modificato nel modo seguente:

« L'Accordo di coproduzione del 2 settembre 1953, modificato nel modo sopra specificato, entrerà in vigore il 1° gennaio 1955 e sarà valido fino al 31 dicembre 1956 ».

Art. 14.

Il presente Accordo è stato redatto in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Roma, 9 dicembre 1954

Per l'ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il direttore generale dello Spettacolo
NICOLA DE PIRRO

Per la SPAGNA

Ministero delle informazioni e del turismo
Il direttore generale della cinematografia e del teatro
JOAQUIN ARGAMASILLA

Ministeri industria e commercio
Il capo del Servizio dell'ordinamento economico della cinematografia
RAMON SERRANO GUZMAN

Sindacato nazionale dello spettacolo
Il capo nazionale
MIGUEL CASANOVA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 20 dicembre 1954

Monsieur l'Ambassadeur,

me référant à la réunion de la Commission mixte prévue par l'article 12 de l'Accord italo-espagnol de coproduction cinématographique du 2 septembre 1953, qui s'est tenue à Rome du 6 au 9 décembre 1954, j'ai l'honneur de Vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur les dispositions contenues dans le Procès verbal ainsi que dans le Protocole additionel à l'Accord susindiqué, qui ont été signés à la conclusion de la dite réunion le 9 décembre 1954 par les Présidents des deux Délégations.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

MARTINO

Son Excellence
Don José Antonio DE SANGRONIZ Y CASTRO MARQUIS DE DESIO
Ambassadeur d'Espagne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

EMBAJADA DE ESPANA

Rome, le 20 décembre 1954

Monsieur le Ministre,

par lettre en date de ce jour, Vous avez bien voulu me communiquer l'Accord du Gouvernement italien sur les dispositions contenues dans le Procès verbal de la réunion de la Commission mixte prévue par l'article 12 de l'Accord italo-espagnol de coproduction cinématographique du 2 septembre 1953, qui s'est tenue à Rome du 6 au 9 décembre 1954, ainsi que dans le Protocole additionel à l'Accord même qui ont été signés à la conclusion de la dite réunion le 9 décembre 1954 par les Présidents des deux Délégations.

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement espagnol est également d'accord sur ces dispositions.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute consideration.

MARQUIS DE DESIO

Son Excellence On. Gaetano MARTINO
Ministre des Affaires Etrangères — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Secondo protocollo aggiuntivo all'Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnolo del 2 settembre 1953

In occasione della seconda riunione a Madrid della Commissione mista prevista dall'articolo 12 dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnolo, firmato a Venezia il 2 settembre 1953 e modificato dal Protocollo firmato a Roma il 9 dicembre 1954, le due Parti hanno raggiunto un'intesa sui film per la gioventù e sui film in coproduzione con un terzo Paese, convenendo quanto segue:

Art. 1.

All'articolo 3 dell'Accordo di coproduzione cinematografica sopra citato è aggiunto il seguente paragrafo:

« D) *Film destinati alla gioventù.* — Sono considerati film destinati alla gioventù quelli di buona qualità che, secondo i criteri vigenti al riguardo in ciascuno dei due Paesi, possiedano tali valori positivi, dal punto di vista umano e sociale, da garantire un'influenza favorevole sulla formazione intellettuale e morale della gioventù.

Detti film saranno dispensati dall'obbligo del gemellaggio, della equivalenza degli apporti finanziari artistici e tecnici, e dell'investimento minimo previsto.

Potranno essere ammessi al beneficio di questo tipo di coproduzione solo i film che abbiano ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi e che abbiano ottenuto con la garanzia di un contratto di distribuzione una partecipazione minima del 10 % del costo del film.

Per il periodo che termina al 31 dicembre 1955 il numero massimo di film per la gioventù che potranno beneficiare di tali vantaggi è fissato a tre. Per ciascuno

degli anni successivi questo numero massimo sarà determinato dalla Commissione mista prevista all'articolo 12 dell'Accordo di coproduzione sopracitato.

In ciascun caso gli organismi competenti interessati in tali modifiche dovranno dare previamente parere favorevole.

E) *Coproduzioni con un terzo Paese.* — Le Autorità dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di gran qualità internazionale tra la Spagna, l'Italia ed i Paesi con i quali l'uno e l'altro hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film ai benefici della coproduzione dovranno formare oggetto di esame caso per caso ».

Art. 2.

Per la procedura di attuazione dei film per la gioventù si conviene inoltre di aggiungere al testo di procedura, firmato a Venezia il 2 settembre 1953, il seguente paragrafo:

« VI) I film destinati alla gioventù per accedere ai benefici previsti per questa categoria, dovranno ottenere un benestare preventivo, dopo esame del soggetto da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.

Il riconoscimento definitivo al beneficio di queste particolari condizioni, riservate a questa categoria di film, sarà subordinato alla visione del film dopo la sua realizzazione e prima della sua programmazione commerciale nel Paese minoritario ».

Art. 3.

Il presente Protocollo è stato redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede come originali e sarà sottoposto alla approvazione dei due Governi mediante scambio di Note.

La data di entrata in vigore del Protocollo sarà determinata in detto scambio di Note.

Firmato a Madrid il giorno venti aprile millenovecentocinquantacinque.

Per l'ITALIA
Il direttore generale dello spettacolo
NICOLA DE PIRRO

Per la SPAGNA
Il direttore generale della cinematografia
MANUEL TORRES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

AMBASCIATA D'ITALIA
03614

Madrid, 11 giugno 1955

Signor Ministro,

Con riferimento all'articolo 3 del secondo Protocollo aggiuntivo all'Accordo di coproduzione cinematografica ispano-italiana del 2 settembre 1953, Protocollo firmato a Madrid il 20 aprile 1955, ho l'onore di portare a Sua conoscenza che il Governo italiano ha approvato il Protocollo medesimo.

Quanto alla sua entrata in vigore, il Governo italiano propone di farla decorrere dalla data odierna, con validità corrispondente a quella dell'Accordo di coproduzione cinematografica firmato a Venezia il 2 settembre 1953 e modificato dal primo Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo, firmato a Roma il 9 dicembre 1954, e cioè fino al 31 dicembre 1956.

La prego di gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

DEL BALZO

A Sua Eccellenza
Signor Alberto MARTIN ARTAJO
Ministro degli Affari Esteri — MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
P. E.
Num. 173

Madrid, 11 de Junio de 1955.

Señor Embajador:

Tengo el honor de acusar recibo a la carta de V. E. de fecha 11 de junio de 1955, concebida en los siguientes términos:

« Señor Ministro: Con referencia al articulo 3 del segundo Protocolo anejo al Acuerdo de Coproducción Cinematográfica hispano-italiano, de 2 de septiembre de 1953, Protocolo firmado en Madrid el 20 de abril de 1955, tengo el honor de poner en su conocimiento que el Gobierno italiano ha aprobado dicho Protocolo.

En cuanto a su entrada en vigor, el Gobierno italiano propone comience en la fecha de hoy, con la misma validez que la del Acuerdo de Coproducción Cinematográfica firmado en Venecia el 2 de septiembre de 1953 y modificado por el primer Protocolo anejo al Acuerdo, firmado en Roma el 9 de diciembre de 1954, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1956.

Le ruego acepte, Señor Ministro, el testimonio de mi más alta consideración ».

Al proprio tiempo, me complazco en manifestar a V. E. que mi Gobierno ha aprobado el segundo Protocolo anejo al Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre España e Italia de 2 de septiembre de 1953, firmado en Madrid el 20 de abril de 1955.

El Gobierno español ha aprobado también la entrada en vigor y el plazo de validez propuestos en la Carta de V. E. para el mencionado Protocolo.

Le ruego, Señor Embajador, acepte las seguridades de mi alta consideración.

ALBERTO MARTIN ARTAJO

Exc.mo
Señor Giulio DEL BALZO
Embajador Exstraordinario y Plenipotenciario de Italia — MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1956, n. 874.

Approvazione del nuovo statuto del Museo storico della guerra, con sede in Rovereto (Trento).

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Museo storico della guerra, con sede in Rovereto (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 1. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 875.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Lasiz del comune di Pulfero (Udine).

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 2 dicembre 1955, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Lasiz del comune di Pulfero (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 3. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 876.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Colombano, in località Villa del comune di Santa Giuletta (Pavia).

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 31 marzo 1953, integrato con dichiarazione del 26 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Colombano, in località Villa del comune di Santa Giuletta (Pavia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 7. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 877.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Idria, in comune di Biancavilla (Catania).

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 29 settembre 1952, integrato con altro decreto dell'8 luglio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Idria, in comune di Biancavilla (Catania) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 5. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 878.

Riconoscimento agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Defendente, nella località omonima del comune di Canale (Cuneo).

N. 878. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alba in data 11 dicembre 1954, integrato con dichiarazione del 25 febbraio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Defendente, nella località omonima del comune di Canale (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 6. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 879.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Borgo Piave del comune di Alba (Cuneo).

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alba in data 24 febbraio 1955, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 30 aprile 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in Borgo Piave del comune di Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 4. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1956, n. 880.

Autorizzazione all'ente Fiera campionaria internazionale di Trieste a permutare un fondo sito in Trieste.

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, l'ente Fiera campionaria internazionale di Trieste, viene autorizzato a permutare il fondo sito in Trieste, via Rossetti, 66, dell'area di mq. 2045 circa, comprensivo di edifici per mc. 3700 circa, di sua proprietà, con altra area di mq. 1700 circa ed un volume di edifici di mc. 1850 circa, sita in Trieste, via Settefontane numeri 82 e 84, di proprietà della Casa primaria di Treviso dell'Istituto delle Figlie della Carità dette Canossiane.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1956.

Determinazione del contingente del personale salariato temporaneo addetto ai servizi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio 1955-56 il contingente numerico del personale salariato temporaneo per i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è determinato in 3357 unità.

Art. 2.

La percentuale massima, riferita al contingente di cui al precedente articolo, dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 20 %.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1956
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 72. — TEMPESTA

(3924)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1956.

Istituzione di una Agenzia consolare in Tucson alle dipendenze del Consolato d'Italia in Los Angeles (U.S.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Tucson alle dipendenze del Consolato d'Italia in Los Angeles (U.S.A.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1956

p. *Il Ministro*: BADINI CONFALONIERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1956
Registro n. 73, foglio n. 334. — RELLEVA

(3806)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1956.

Emissione di un francobollo speciale per pacchi da L. 2.000.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo speciale per pacchi del valore di L. 2.000;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di un francobollo speciale per pacchi da L. 2.000, le cui caratteristiche tecniche saranno precisate con successivo decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Registro n. 27 Ufficio riscontro poste, foglio n. 205. — FAGGIANI

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1956.

Prezzi di vendita del chinina solfato eccedente il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 215, che autorizza l'Amministrazione dei monopoli di Stato a vendere al commercio e all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato ed a fissarne i relativi prezzi d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1954, numero 04/21043, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1954, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 236, che stabilisce in rapporto al quantitativo richiesto per ciascun acquisto i prezzi di vendita al commercio e all'industria privata degli alcaloidi e dei sali della china eccedenti il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato;

Ritenuta la necessità di accordare ulteriori riduzioni di prezzo per gli acquisti di chinina solfato per quantitativi da kg. 300 ed oltre, onde incrementare lo smercio di detto sale;

Vista la nota n. 830/20400.5.AG. 72/10506 del 21 giugno 1956, con la quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica aderisce al provvedimento;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi di vendita del chinina solfato, eccedente il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato, sono stabiliti, in rapporto al quantitativo richiesto per ciascun acquisto, come segue:

per quantitativi inferiori a kg.	10	L.	9.000
» » » » »	25	»	8.500
» » » » »	100	»	8.000
» » » » »	300	»	7.500
» » » » »	500	»	7.000
» » » » »	1000	»	6.500
» » » » »	2000	»	6.000
» » da kg.	2000 e oltre	»	5.500

Il presente decreto, che entra in vigore dal 27 giugno 1956, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1956
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 229. — TAFURI

(3925)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1956.

Determinazione dei coefficienti di revisione delle retribuzioni ai fini del calcolo delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;

Viste le variazioni intervenute nel numero indice nazionale del costo della vita calcolate e pubblicate dall'Istituto centrale di statistica, relative al periodo 1949-1955;

Vista la relazione tecnica prodotta in data 30 maggio 1956 dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Decreta:

Articolo unico.

Le retribuzioni su cui va computata la media per determinare la base delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ai propri iscritti sono revisionate mediante applicazione dei seguenti coefficienti di maggiorazione:

retribuzioni dell'anno	1949	21 %
» »	1950	23 %
» »	1951	12 %
» »	1952	8 %
» »	1953	6 %
» »	1954	3 %

Le pensioni revisionate in seguito all'applicazione dei coefficienti predetti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1956, se liquidate prima di tale data, e dalla data di decorrenza se liquidate posteriormente.

Roma, addì 26 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3830)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1956.

Conferimento di poteri al commissario governativo della Società di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1956, con il quale sono stati prorogati i poteri conferiti al comandante medaglia d'oro Cesare Rosasco, commissario della Società cooperativa di navigazione a responsabilità limitata « Garibaldi », con sede in Genova;

Ritenuta la necessità di conferire al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti;

Decreta:

Al predetto commissario sono conferiti i poteri della assemblea dei soci per adeguare lo statuto sociale alle attuali esigenze organizzative, funzionali e di gestione dell'Ente.

Le relative deliberazioni, per essere valide, dovranno riportare l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 1° agosto 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3887)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1956.

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo e lavoro « La Cittadina », con sede in Genzano di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 19 maggio 1956, con il quale fu disposto, ai sensi dell'art. 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo e lavoro « La Cittadina », con sede in Genzano di Roma e la nomina del commissario liquidatore nella persona del gen. Ercole Ercoli;

Vista la lettera in data 30 giugno 1956, con la quale il Prefetto di Roma comunica che il suddetto liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per ragioni di salute;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di altro liquidatore al fine di addivenire alla sollecita realizzazione delle attività sociali;

Decreta:

Il dott. Aldo Annunziata è nominato, ai sensi degli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 1577, commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo e lavoro « La Cittadina », con sede in Genzano di Roma, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del gen. Ercole Ercoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiunta della qualifica di « turismo » alle stazioni di soggiorno di San Remo-Ospedaletti e di Bordighera (Imperia). Variazione alla circoscrizione della stazione di Bordighera.

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1956, numero 18738.4.5., è stato riconosciuto — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni — alle stazioni di soggiorno di San Remo-Ospedaletti e di Bordighera anche il carattere di stazioni di turismo ed è stata estesa la circoscrizione della stazione di Bordighera all'intero territorio del Comune omonimo.

(3891)

Revoca del riconoscimento del carattere di stazione di cura all'intero territorio del comune di Contursi e ad una parte di quello dei comuni di Colliano e di Oliveto Citra (Salerno).

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1956, numero 18774.3, è stato revocato — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni — il riconoscimento del carattere di stazione di cura all'intero territorio del comune di Contursi e ad una parte di quello dei comuni di Colliano e di Oliveto Citra (Salerno).

(3892)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Condofuri.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 26 luglio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 6000, sita sulla spiaggia di Condofuri, riportata in catasto al foglio n. 68, particella n. 76, del comune di Condofuri.

(3894)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Zevio e San Giovanni Lupatoto (Verona)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 dicembre 1953 e 21 agosto 1955, nella zona di Zevio e San Giovanni Lupatoto (Verona), dell'estensione di ettari 180 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 9 dicembre 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3718)

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Giaveno, località Vernetta (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 giugno 1953, nella zona di Giaveno, località Vernetta (Torino), dell'estensione di ettari 385, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(3903)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno in sinistra del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto del 17 febbraio 1956, n. 2024, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno in sinistra del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso), della superficie di ettari 0.01.50, segnata nel catasto dello stesso Comune sezione C, foglio IV, mappale n. 285, ed indicata nell'estratto catastale 28 maggio 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3792)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito in golena destra del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto 17 febbraio 1956, n. 1956, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita in golena destra del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio IX, sezione C, mappale 339, della superficie di ettari 0.00.28 ed indicata nello estratto catastale 23 maggio 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3793)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo l'ex alveo del fiume Tagliamento, in comune di Varmo (Udine) frazione Madrisio.

Con decreto 17 febbraio 1956, n. 2042, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo l'ex alveo del fiume Tagliamento, in comune di Varmo (Udine), della superficie di are 90,50, segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 32, particella n. 5, ed indicata nell'estratto catastale 20 marzo 1954, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3794)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cremona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7658 in data 1° agosto 1956, l'ing. Giuseppe Grossi, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cremona.

(3832)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7619 in data 1° agosto 1956, il dott. Carmelo Scandurra, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa.

(3833)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7729 in data 1° agosto 1956, il rag. Roberto Buggioni, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara.

(3834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,895
1 Dollaro canadese	636,375
1 Franco svizzero lib.	145,812
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,495
1 Corona svedese	121,39
1 Fiorino olandese	164,27
1 Franco belga	12,559
100 Franchi francesi	178,06
1 Franco svizzero acc.	143,595
1 Lira sterlina	1749 —
1 Marco germanico	149,535

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE SICILIANA

Decreto assessoriale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 38 del 16 giugno 1956.

DECRETO 5 giugno 1956 (634).

Approvazione delle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona del comprensorio di bonifica « Serrafichera Stazione Vallelunga » non considerata nel piano generale di bonifica.

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22 avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Serrafichera-Stazione Vallelunga », redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e le foreste, dal dott. Serafino Scrofani;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Serrafichera-Stazione Vallelunga », dell'estensione di Ha. 7.219, ricadente nelle provincie di Palermo e di Caltanissetta, il dott. Serafino Scrofani ha ritenuto di dover dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone: I Sottozona di Ha. 1.483, denominata Caltavuturo-Valledolmo; II Sottozona di Ha. 1.730, denominata Vallelunga III Sottozona di Ha. 4.006, denominata Sclafani-Petralia;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale e interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951 e presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono;

Che avverso tali direttive furono presentati nei termini di legge, tre ricorsi presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo da parte dei signori:

1) Cirrito Michelangelo fu Michele e consorte;

2) Leone Giovanni fu Vincenzo;

3) Militello Iale fu Giacomo;

Che i motivi dei predetti ricorsi vertono:

a) sulla mancanza di libertà contrattuale e di tranquillità del possesso e conduzione;

b) sull'irrealizzabilità delle direttive e sulla rigidità dei criteri di attuazione;

c) sull'eccessivo carico di bestiame e sull'onerosità degli obblighi;

d) sulla mancanza di intervento dello Stato per le opere stradali ed idrauliche di sua competenza;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo, presi in esame i tre ricorsi sopra citati, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento dei suddetti motivi sia perchè l'attuale legislazione garantisce la libertà contrattuale sia perchè gli obblighi previsti non risultano nè rigidi nè onerosi ed anche perchè il mancato intervento dello Stato non esime gli interessati dagli obblighi stessi;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voti n. 23 e n. 37 emessi ad unanimità nelle adunanze rispettivamente del 15 aprile 1955 e del 14 marzo 1956, ha espresso il parere che alcuni motivi di ricorso sono da rigettare o perchè infondati in fatto e in diritto, o perchè da considerare in sede di approvazione dei piani particolari, mentre, tenuto conto per quanto di ragione degli altri motivi di ricorso nonchè delle proposte formulate dai vari membri del Comitato, le direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Serrafichera-Stazione Vallelunga » debbono essere opportunamente modificate;

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata l'opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità con un termine massimo di 6 anni per le opere e trasformazioni, e di 10 anni per le sistemazioni, ad iniziare per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti, i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i tre ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Serrafichera-Stazione Vallelunga », o perchè infondati in fatto e in diritto o perchè da considerare in sede di approvazione dei piani particolari.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferita ad un territorio di ettari 7.219, ricadente nelle provincie di Palermo e Caltanissetta, delimitata dal seguente perimetro:

a *nord*, da una linea che, limite della zona XXIV (litoranea sett. est.) parte dal bivio a quota 685 a sud di Caltavuturo dove la strada provinciale Caltavuturo-Fontana Murata incontra la strada statale n. 120 (dell'Etna e delle Ma-

donie), a circa 600 metri dopo il km. 32, e segue la strada statale fino a circa 250 m. prima del km. 44 alla quota 740 dove abbandona il limite della zona XXIV;

ad *est*, da una linea che, limite del comprensorio Cuti Ciolino Monaco San Nicola, partendo dalla strada statale n. 120 alla quota 740, a circa 250 m. prima del km. 44, volge a sud lungo la trazzera e, per Cozzo Fra Giacomo, la contrada Xireni e la quota 660 sul vallone Passo di Mattina, giunge al quadrivio trazzerale a quota 744. Di qui volge a sud-est lungo la trazzera di masseria Puccia che segue, oltre la masseria, per la contrada Puccia fino al bivio trazzerale a quota 767 sulla Fossa di Giacinto. Prosegue poi in aperta campagna per la contrada Catuso con linea sinuosa, passando a circa 200 m. dalla masseria Catuso Vecchia che lascia sulla destra, per giungere sugli strapiombi tra il monte Catuso e il monte Guercia, a quota 1014 dove incontra il confine tra i comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa che segue verso est fino a Portella Pero quota 877) abbandonandolo per seguire la trazzera che, per la costa di Balza di Cetta, lasciata a sinistra la casa del Parrino e a destra la Ciampanella, raggiunge a quota 763, il confine tra le provincie di Caltanissetta e Palermo ed i comuni di Resuttano e Petralia, che segue verso nord-est per circa 200 m. passando poi alla rotabile da Resuttano a bivio Caffarelli che raggiunge tra il km. 3 ed il km. 4, a circa m. 375 dopo il km. 3. Segue poi questa rotabile fino al bivio Caffarelli dove incontra la strada statale n. 121 Catanese ed abbandona il limite del comprensorio Cuti Ciolino Monaco San Nicola;

a *sud*, da un linea che, limite del comprensorio di bonifica del Salito, segue la strada statale n 121 (Catanese) dal bivio Caffarelli a partire da circa m. 300 dopo il km. 45, fino alla quota 430 a circa m. 500 dopo il km. 63, dove abbandona il limite del comprensorio del Salito per seguire quello del comprensorio delle Valli dei Platani e del Tumarrano. Prosegue ancora lungo la strada statale fino al km. 11 al bivio di Fontana Murata dove incontra la strada provinciale per Caltavuturo, ed abbandona il limite del comprensorio delle Valli dei Platani e del Tumarrano;

ad *ovest*, da un linea che, limite del comprensorio di bonifica del Torto partendo dal bivio di Fontana Murata, incontro della strada statale n. 121 (Catanese) con la strada provinciale per Caltavuturo, segue quest'ultima, lasciando alla destra l'abitato di Valledolmo, per le contrade Mangiante e Mandragiumento e giunge alla curva a sud-est di Cozzo Brignoli dove abbandona il limite del comprensorio di bonifica del Torto. Di qui prosegue lungo la strada provinciale ora limite della zona XXIV (Litoranea sett. est.) fino al bivio a quota 685 a sud di Caltavuturo.

Entro i confini ora descritti si trova il territorio consorziato delimitato:

a *nord-est*, la strada Termini-Taormina dal km. 36.700 (torrente Vigne del Medico) al km. 42,800 (incrocio con la trazzera che scende in direzione nord-ovest e porta in contrada Xireni);

ad *est*, per circa km. 2,500 la sopradetta trazzera Xireni, poscia la linea di perimetro descrive un arco di cerchio, che, passando fra la sella formata da monte Catuso e monte Quercia, giunge fino all'incontro del confine fra i comuni di Polizzi e di Villalba e segue tale linea fino al Cozzo Turrumè;

a *sud*, in un primo tratto, la linea di confine tra i comuni di Villalba e di Polizzi compresa tra Cozzo Turrumè e quota 450 del vallone di Viceratto, poi Belice fino al Cozzo Manca.

Nelle vicinanze di questo confine, passa la linea ferrata Palermo-Catania e vi è la stazione di Vallelunga;

ad *ovest*, il tratto di torrente Celso compreso tra Cozzo Manca e Cozzo Celso;

a *nord-ovest*, il tratto di linea di confine tra i comuni di Valledolmo e Caltavuturo, compreso fra Cozzo Celso, Portella del Lampo ed il km. 10,400 della strada Valledolmo-Caltavuturo. Dal detto km. 10,400 presso Portella Campanaro, la linea di confine segue una trazzera in direzione est fino a raggiungere Cozzo del Diavoletto, dove con un cammino tortuoso in direzione nord passa a ponente di Pizzo Comune e levante di Masseria Cuticchia e Giovannazza, seguendo nell'ultimo tratto un valloncello fino al torrente Vigne del Medico.

Art. 3.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona di Ha. 1483, denominata Caltavuturo-Valledolmo:

1) presentazione piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha. 50;

2) ordinamento colturale: la percentuale di superficie coltivata a cereali non può essere superiore al 50 per cento;

3) sistemazione idraulico-agraria: nei terreni di collina con oltre il 5 per cento di pendenza, provvedere alla sistemazione a ciglioni nelle formazioni più permeabili, a girapoggio con ciglione a valle e drenaggio alberato a monte nelle formazioni meno permeabili (con dislivello fra una fossa e l'altra di m. 4 e pendenza delle fosse del 2-3 %); drenaggio e fosse esterne nelle formazioni scogliose, rimboschimento mediante formazione prevalente di gradoni con oltre il 30 % di pendenza.

Nei terreni con meno del 5 % di pendenza provvedere alla sistemazione a prode con alberatura in una o in tutte e due le prode;

4) carico di bestiame: la quantità di peso vivo da raggiungere, limitata alla sola specie bovina sulla percentuale del 60 %, deve essere di kg. 150.

Il letame prodotto dovrà avere totale impiego nella stessa azienda in cui si alimenta il bestiame;

5) costruzioni rurali: costruire in misura adeguata fabbricati per abitazione dei coloni, mezzadri e compartecipanti, in ragione di una famiglia ogni 50 Ha. di seminativo.

Costruire concimaie in muratura o, in casi eccezionali, fossi col fondo impermeabile o impermeabilizzato, della ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti igienici;

6) approvvigionamento idrico: provvedere all'allacciamento ad acquedotti esistenti, nel caso che la distanza tra i fabbricati ed il punto di allacciamento non superi il km. Tale distanza vale anche nel caso di allacciamento a sorgenti esistenti.

Negli altri casi provvedere all'approvvigionamento mediante costruzione di sufficienti cisterne;

7) viabilità: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Seconda sottozona di Ha. 1.730, denominata Vallelunga:

Sono previsti gli stessi obblighi della 1ª sottozona; il carico di bestiame deve raggiungere i 200 chilogrammi di peso vivo per ettaro.

Terza sottozona di Ha. 4.006, denominata Sclafani Petralia:

Sono previsti gli stessi obblighi della 1ª sottozona; il carico di bestiame dovrà raggiungere i 200 chilogrammi di peso vivo per ettaro.

Art. 4.

Tempo di esecuzione:

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla 1ª annata agraria successiva alla approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 5.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Palermo e Caltanissetta, sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni di cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 5 giugno 1956

MILAZZO

(3906)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento ordinario di trenta tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 404, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento di trenta tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva insincadabile facoltà di escludere dal concorso quei candidati che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) stato civile;

c) recapito;

d) elenco dei documenti prodotti a corredo della domanda stessa;

e) residenza della famiglia di origine e, eventualmente, di quella della moglie.

Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda dovranno essere allegati il titolo di studio (in originale o copia autentica) e tutti gli altri documenti che il concorrente creda di produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali, tenendo presente che la qualifica di partigiano o patriota dovrà essere comprovata mediante il relativo brevetto.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati e dei profughi, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e i partigiani-combattenti, i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

c) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100.

Art. 5.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia il termine di sessanta giorni, prescritto al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni settantacinque.

I predetti concorrenti possono produrre i documenti prescritti dall'art. 3 in tempo successivo, non oltre, però, il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire, entro il termine di cui al comma precedente, al Distretto militare di residenza della famiglia del concorrente o al locale comando dell'Arma dei carabinieri i quali ne cureranno l'immediato inoltro al comando generale dell'Arma avvertendo il Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), ed il comando del Corpo di sicurezza della Somalia.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 6.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) il libretto personale;

b) una copia dello stato di servizio aggiornato;

c) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al comando generale dell'Arma, per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviata per conoscenza — con le complete generalità dell'aspirante al concorso — al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere le informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande, che trasmetterà quindi al Ministero per le decisioni definitive, esprimendo su ciascuna il proprio motivato parere circa l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Il comando Corpo di sicurezza della Somalia darà corso alle domande presentate entro il termine prescritto dal precedente art. 5 inoltrandole al Comando generale con uniti i documenti che gli interessati avranno potuto allegare alla domanda stessa.

Art. 8.

I competenti comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al comando generale del-

l'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *e*), dell'art. 3, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per l'istruttoria delle pratiche.

Disporranno quindi che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari principali viciniori, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 9.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'Ospedale militare principale, presidente (per l'Ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente delegato dal direttore) e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal capo sezione di sanità del comando del sopradetto Corpo di sicurezza e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente effettivo, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Le Commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare; siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a mt. 1,68;

2) abbiano « visus » pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 3 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto 3 D. quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce afona ad 8 metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a 5 metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

La Commissione, eseguiti tutti gli accertamenti prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto.

In caso di non accettazione del giudizio di non idoneità, l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna alla Direzione dell'Ospedale militare di Cagliari) per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità o dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente, membri, con l'esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Nel caso che dovesse essere consultato in sede di appello uno specialista, anche questi dovrà essere stato estraneo al primo giudizio.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere effettuata da un Collegio medico presieduto dal capo del servizio sanitario per la Somalia.

Il giudizio di appello sarà definitivo ed i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 10.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario civile del gruppo *A* del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito di grado non superiore al 7°, segretario, senza diritto al voto.

Art. 11.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del presente bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *b*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascnuno dei titoli stessi.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

A parità di punteggio sarà tenuto conto dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:

maggiore anzianità di grado;

età;

benemerenze di guerra.

Art. 13.

I tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri e, se dichiarati idonei, negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 14.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 13 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio di Istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1956
Registro n. 30, *foglio n.* 79

(3918)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 4245/3-B del 7 febbraio 1956, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1955:

1) Loro Piceno: condotta unica;
2) Sefro: condotta unica.

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 17074 del 26 maggio 1956;

Ritenuta la regolarità dello svolgimento dei lavori relativi al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955:

1. Cerqueti Bruna in Trovarelli	punti	58,296	su 100
2. Conditi Antonia in Gatti	»	57,562	»
3. Marconi Maria Luisa in Baroga	»	55,329	»
4. Cestarelli Clorinda in Mari	»	54,428	»
5. Stanchieri Giannina in Carnicelli	»	53,287	»
6. Fava Leondina	»	52,954	»
7. Scampolotti Fernanda in Trillini	»	52,629	»
8. Gabrielli Maura	»	52,404	»
9. Consoli Amalia in Falcioni	»	52,149	»
10. Sabbatini Fermina	»	50,812	»
11. Francia Iole in Pecci	»	50,720	»
12. Lucerna Nardina in Di Simone	»	49,877	»
13. Gentile Iole	»	49,733	»
14. Ciccarelli Angela Maria	»	49,542	»
15. Spurio Antonietta in Mari	»	49,4[illegible]8	»
16. Orazi Dina in Lausdei	»	48,912	»
17. Centini Luciana	»	46,950	»
18. Petracci Maria in Bolenni	»	46,704	»
19. Mariani Dina	»	41,850	»
20. Petetti Leonilde in Tamagnini	»	41,597	»
21. Mazzoni Anna Maria	»	40,060	»
22. Pallotta Maria Teresa	»	38,153	»

La presente graduatoria sarà pubblicata, a cura di questa Prefettura, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura stessa e dei due Comuni interessati.

Macerata, addì 23 luglio 1956

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 4245/3-B del 7 febbraio 1956, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955:

1) Loro Piceno: condotta unica;
2) Sefro: condotta unica.

Visto il proprio decreto n. 23448 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui trattasi, formata dall'apposita Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 17074 del 26 maggio 1956;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi poste a concorso, indicato dalle candidate nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi ai posti di sanitari condotti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate, prime due classificate nella graduatoria del concorso nelle premesse specificato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Cerqueti Bruna in Trovarelli: condotta unica di Loro Piceno;
2) Marconi Maria Luisa in Baroga: condotta unica di Sefro.

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura di questa Prefettura, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura stessa e dei due Comuni interessati.

Macerata, addì 23 luglio 1956

Il prefetto: FABIANI

(3755)

PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n. 6957/3ª San. in data 1° aprile 1953, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952 ed il decreto n. 16894/3ª San. in data 23 luglio 1953, col quale si è prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.27/7215 in data 27 gennaio 1955;

Ritenuto che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle relative leggi in vigore;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e loro modifiche:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Onorato Maria	punti	61,42	su 100
2. Gandolfo Francesca	»	60,81	»
3. Di Noto Liboria	»	58,77	»
4. Milia Benedetta	»	57,37	»
5. Rinaldo Carmela	»	54,02	»
6. La Stella Maria	»	53,85	»
7. D'Amico Concetta	»	53,41	»
8. La Porta Maria	»	52,78	»
9. Sanfilippo Maria	»	50,75	»
10. Impoco Giovanna	»	50,02	»
11. Betto Irma	»	49,31	»
12. Cilia Giuseppa	»	48,32	»
13. Brancato Rosa	»	46 —	»
14. Barbuscia Vincenza	»	45,66	»
15. Pignataro Giuseppa	»	44,56	»
16. Candiano Maria	»	42,41	»
17. Casale Calogera	»	39,96	»
18. Bova Giovanna	»	39,89	»
19. Tirenni Giuseppina	»	37,44	»

La presente graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Enna, addì 26 luglio 1956

Il prefetto: TEDESCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952, indetto con decreto n. 6957/3ª San. in data 1° aprile 1953, modificato con decreto n. 16894/3ª San. in data 23 luglio 1953;

Visto l'ordine delle preferenze delle candidate idonee al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e loro modifiche;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Onorato Maria: Villarosa (centro abitato);
2) Gandolfo Francesca: Piazza Armerina (1ª condotta);
3) Di Noto Liboria: Calascibetta;
4) Milia Benedetta: Piazza Armerina: (2ª condotta);
5) Rinaldo Carmela: Villarosa (frazione Villapriolo);
6) La Stella Maria: Catenanuova.

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Enna, addì 26 luglio 1956

Il prefetto: TEDESCO

(3850)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 8379 e 8380 in data 8 giugno 1956, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione delle sedi mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952;

Visto che il candidato dott. Turci Francesco deve essere considerato rinunciatario alla condotta di Coccolia di Ravenna per non avere assunto servizio nel posto nel prescritto termine; che il candidato dott. Savorani Leandro ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta di Fusignano, 2° reparto, che il concorrente dott. Camerani Remo ha rinunciato alla sede di Mandriole di Ravenna nonchè a quella anzidetta di Fusignano; e che infine i candidati dott. Zangaglia Aurelio e dott. Giacomoni Giuseppe hanno rinunziato rispettivamente alla nomina a titolari delle condotte mediche di Villa Serraglio e Spazzate Sassatelli e di Chiesanuova di Conselice;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti di cui sopra è cenno;

Viste le istanze di ammissione al concorso in esame dei candidati che seguono i sunnominati nella graduatoria di merito e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Camerani dott. Remo: Coccolia di Ravenna;
2) Zangaglia dott. Aurelio: Mandriole di Ravenna;
3) Giacomoni dott. Giuseppe: Fusignano, 2° reparto;
4) Foschini dott. Achille: Villa Serraglio di Massalombarda e Spazzate Sassatelli di Imola (condotta consorziale);
5) Ercolani dott. Oreste: Chiesanuova di Conselice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 30 luglio 1956

Il prefetto SCARAMUCCI

(3865)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 18349 in data 4 luglio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1953;

Visto il decreto prefettizio n. 18350, di uguale data, con il quale è stata assegnata la condotta medica di Pieveottoville di Zibello al concorrente dott. Niso Franceschi;

Vista la nota n. 2072 del 17 luglio 1956, con la quale il sindaco di quel Comune ha fatto conoscere che il predetto sanitario ha rinunziato alla titolarità della condotta medica di che trattasi;

Considerato che per la condotta non accettata deve procedersi alla nomina di un altro concorrente che ne abbia diritto;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Buia Alberto è designato a ricoprire la condotta medica di Pieveottoville di Zibello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 26 luglio 1956

Il prefetto: VARINO

(3852)

PREFETTURA DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 20 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il precedente decreto prefettizio n. 4481/3ª San. del 31 gennaio 1956, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 20 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Pierino, vice prefetto.

Componenti:
Carola dott. Herbert, medico provinciale;
Boncinelli dott. Alfiero, specialista ostetrico-ginecologico libero professionista;
Buzzi prof. dott. Bruno, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Lecco;
Ariata Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:
Pisana dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Como, addì 27 luglio 1956

Il prefetto: BIANCHI

(3869)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1954, n. 21194/3a San., con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 aprile 1955, n. 340.2.65/9462, 7 giugno 1955, n. 340.2.65/9900, 11 ottobre 1955, n. 340.2.65/12395, riguardanti la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione, e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Megale Domenico . . . punti 54,489 su 100
2. Cozzupoli Bruno . . . » 53,016 »
3. Familiari Pietro . . . » 52,665 »
4. Artuso Lorenzo . . . » 51,560 »
5. Sergi Consolato . . . » 51,320 »
6. Foti Giovanni . . . » 50,900 »
7. Sansotta Salvatore . . . » 50,425 »
8. Gaggiotti Eugenio . . . » 50,360 »
9. Monea Antonino . . . » 50,205 »
10. Spataro Francesco . . . » 49,095 »
11. Giurato Pier Nicola . . . » 48,235 »
12. Caccamo Giuseppe . . . » 47,650 »
13. Manfrida Domenico . . . » 47,435 »
14. Pontari Giuseppe . . . » 47,350 »
15. Lucà Antonio . . . » 46,565 »
16. Falduto Natale . . . » 45,592 »
17. Costantino Giuseppe . . . » 45,285 »
18. Larosa Giuseppe . . . » 45,110 »
19. Oliva Domenico . . . » 44,495 »
20. Guido Mario . . . » 42,900 »
21. Morabito Rocco Alberto . . . punti 41,195 su 100
22. Monterosso Antonino . . . » 41,130 »
23. Grasso Vincenzo . . . » 38,655 »

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 31 luglio 1956

Il prefetto: Rizzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto odierno, di pari numero, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sette posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Megale dott. Domenico: Reggio Calabria (Catafario);
2) Cozzupoli dott. Bruno: Melito Porto Salvo;
3) Familiari dott. Pietro: Bova Superiore;
4) Sergi dott. Consolato: Agnana;
5) Foti dott. Giovanni: Scilla-San Roberto (Melia);
6) Sansotta dott. Salvatore: Melicucco;
7) Gaggiotti dott. Eugenio: Careri.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 31 luglio 1956

Il prefetto: Rizzo

(3866)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.